



RICEVUTO

09 MAG. 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 19 aprile 2017 del Municipio di Cugnasco-Gerra postulante l'approvazione della modifica dell'art. 30 (nuovo capoverso 3) del Regolamento comunale delle canalizzazioni (Regolamento);

preso atto che:

- la modifica è stata adottata dal Consiglio comunale in data 16 marzo 2017;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole del 26 aprile 2017 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico;

ritenuto che il contenuto della modifica non contrasta con le vigenti leggi;

visti gli art. 186 ss LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la modifica dell'art. 30 (nuovo capoverso 3) del Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Cugnasco-Gerra.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Cugnasco-Gerra.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Cugnasco-Gerra, Via Locarno 7, 6516 Cugnasco.

Invio interno a:

- Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (dt-spaas@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

